

**AZIENDA OSPEDALIERA " BIANCHI- MELACRINO- MORELLI"  
DI REGGIO CALABRIA**

**ACCORDO per ATTIVITA' DI VOLONTARIATO**

L'anno 20015 il giorno 20 del mese di marzo

**TRA**

**L'Azienda Ospedaliera " B.M.M" di Reggio Calabria** con sede in Via G. Melacrino, 21- C.I. 01367190806, rappresentata dal Dott. Vincenzo Sidari, domiciliato per la carica presso la sede della stessa Azienda, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua veste di Direttore Generale FF Aziendale della Struttura

**E**

**L'A.V.O ( Associazione Volontari Ospedalieri) di Reggio Calabria** con sede in Reggio Calabria Via Santa Caterina n. 238 ( c/o la segretaria AVO sig.ra M.G. Laganà), rappresentata dalla sig.ra Roberta Zehender, nata a Roma l'08/01/1950, la quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua veste di Presidente Pro-tempore;

premesse che

- La legge 11 agosto 1991, n. 266, riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendo lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
- L'Azienda Ospedaliera, cogliendo la disponibilità del volontariato, nel quadro socialmente attivo, promuove un rapporto di collaborazione operativa su ragioni di "servizio", al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell'azione pubblica relativamente ai bisogni e alle attese della popolazione;
- Previa verifica del possesso dei prescritti requisiti, e acquisito il parere favorevole della competente Direzione Medica e/o Amministrativa, si è accertata la non sussistenza di elementi ostativi alla stipula dell'accordo richiesto;
- Risulta necessario formalizzare il medesimo accordo, concludendo apposito protocollo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale dell'accordo fra le parti come sopra generalizzate

si conviene e si stipula quanto segue

AZIENDA OSPEDALIERA " BIANCHI-MELACRINO-MORELLI"  
DI REGGIO CALABRIA

ACCORDO per ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'anno 20015 il giorno 20 del mese di marzo

TRA

L'Azienda Ospedaliera " B.M.M" di Reggio Calabria con sede in Via G. Melacrino, 21 C.I.F. 01367190806, rappresentata dal Dott. Vincenzo Sidari, domiciliato per la carica presso la sede della stessa Azienda, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua veste di Direttore Generale FF Aziendale della Struttura

E

L'A.V.O ( Associazione Volontari Ospedalieri) di Reggio Calabria con sede in Reggio Calabria Via Santa Caterina n. 238 ( c/o la segretaria AVO sig.ra M.G. Lagani), rappresentata dalla sig.ra Roberta Zehender, nata a Roma l'08/01/1950, la quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua veste di Presidente Pro-tempore;

premessi che

- La legge 11 agosto 1991, n. 266, riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendo lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
- L'Azienda Ospedaliera, cogliendo la disponibilità del volontariato, nel quadro socialmente attivo, promuove un rapporto di collaborazione operativa su ragioni di "servizio", al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell'azione pubblica relativamente ai bisogni e alle attese della popolazione;
- Previa verifica del possesso dei prescritti requisiti, e acquisito il parere favorevole della competente Direzione Medica e/o Amministrativa, si è accertata la non sussistenza di elementi ostativi alla stipula dell'accordo richiesto;
- Risulta necessario formalizzare il medesimo accordo, concludendo apposito protocollo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale dell'accordo fra le parti come sopra generalizzate

si conviene e si stipula quanto segue

## ARTICOLO 1

### *( Oggetto dell'accordo )*

L'Azienda Ospedaliera, volendo garantire nell'ambito delle proprie strutture, l'attività di volontariato a favore dell'ammalato degente ospedaliero, ritiene necessario usufruire della disponibilità che l'AVO offre, per lo svolgimento di attività di servizio.

Le attività previste, complementari e non sostitutive del personale ospedaliero prevedono senza scopo di lucro quanto segue:

- Il Volontario A.V.O.:
- Acquisisce le giuste conoscenze per l'espletamento del servizio, attraverso un corso di preparazione, tenuto da Medici, Infermieri, Psicologi e Sacerdoti.
- Fornisce aiuto alla persona ammalata promuovendo e sostenendo le attività di carattere assistenziale, morale e materiale, attraverso un servizio qualificato, volontario e gratuito.
- Assicura una presenza amichevole accanto ai malati offrendo loro, durante la degenza, calore umano e dialogo, nonché aiuto per lottare contro la sofferenza e la solitudine.
- Su richiesta dei Direnti Medici, offre un servizio di accoglienza nei reparti anche nelle ore antimeridiane, per favorire un tranquillo svolgimento dell'operato dei medici e di tutto il personale sanitario di reparto a vantaggio dell'ammalato.
- Su richiesta dei medici o del personale infermieristico aiuta anche i malati a mangiare o a camminare. Può fare piccoli acquisti, come ad esempio un giornale e fornisce biancheria intima e pigiama per gli ammalati che ne sono sprovvisti.
- *Il volontario AVO è riconoscibile dal camice bianco con colletto azzurro e il logo AVO con tesserino di riconoscimento sul taschino.*

## ARTICOLO 2

### *( Personale impiegato nello svolgimento dell'attività )*

L'A.V.O. si impegna, nello svolgimento del servizio, nelle strutture dell'Azienda Ospedaliera ad utilizzare esclusivamente i propri associati

L'Azienda Ospedaliera si impegna a fornire gli strumenti operativi e a considerare sin dalla sottoscrizione della presente convenzione, le modalità di erogazione delle risorse.

## ARTICOLO 3

### *( Prescrizioni concernenti il personale volontario )*

I volontari A.V.O., autorizzati a svolgere il servizio previsto all'interno delle strutture dell'Azienda Ospedaliera, saranno tenuti a rispettare scrupolosamente le prescrizioni concordate e saranno

identificabili attraverso apposito tesserino di riconoscimento.

I volontari risultano assicurati con oneri a carico della propria associazione sia contro infortuni, sia Responsabilità civile presso idonea compagnia assicuratrice.

#### **ARTICOLO 4**

##### *(Formazione)*

L'AVO garantisce che i volontari abilitati al servizio in oggetto della presente convenzione saranno in possesso delle opportune cognizioni pratiche, necessarie allo svolgimento del servizio stesso.

L'AVO si assicurerà che i volontari parteciperanno alle iniziative formative.

#### **ARTICOLO 5**

##### *(Adempimenti)*

Periodicamente, e comunque al termine della validità dell'accordo, il Presidente dell'Associazione presenterà all'Azienda Ospedaliera una relazione sull'attività oggetto del presente protocollo.

#### **ARTICOLO 6**

##### *(Durata del rapporto convenzionale e modalità di sua risoluzione)*

Il rapporto nascente dal presente accordo ha durata triennale 2015/2018. E' escluso ogni tacito rinnovo del protocollo scaduto.

Il rapporto si risolve di diritto, previa semplice dichiarazione dell'Azienda Ospedaliera comunicata all'AVO, con lettera raccomandata A.R. a firma del Direttore, in caso di scorrettezze nell'assolvimento dei compiti solidaristici da parte dei volontari.

L'AVO ha facoltà di recesso dal presente protocollo, salvo preavviso di almeno trenta giorni da comunicare con lettera raccomandata A.R. a firma della Presidente pro-tempore, laddove sorgessero impedimenti allo svolgimento delle attività previste.

#### **ARTICOLO 7**

##### *(Tutela della riservatezza degli utenti)*

I volontari AVO nell'espletamento del servizio oggetto del presente accordo, sono tenuti alla riservatezza e alla non divulgazione dell'operato sanitario.

#### **ARTICOLO 8**

##### *(Controversie)*

Per ogni controversia che dovesse insorgere in sede di interpretazione ed esecuzione del presente protocollo le parti ne devolvono concordemente la soluzione bonaria alle Direzioni Mediche e/o Amministrative dell'Azienda Ospedaliera.

## ARTICOLO 9

*(Norme finali)*

Per quanto non previsto dal presente accordo si osservano le norme statali e regionali, vigenti in materia, nonché le disposizioni del Regolamento per la disciplina delle attività di Volontariato

Il presente atto, formato da nr. 4 pagine, viene letto dalle parti, sottoscritto in calce in segno di conferma e accettazione.

L'AZIENDA OSPEDALIERA



La Presidente A.V.O

**A.V.O.**  
Il Presidente  
Roberta Zehender

*Roberta Zehender*

*Reggio Calabria 24 Marzo 2015.*